

REGOLAMENTO SEZIONE REGIONALE S.It.I.

Sezione Lazio

Capo I

NORME GENERALI

Art.1 – La Sezione Regionale **Lazio** è un Organo periferico della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.It.I.) che riunisce i soci che abbiano residenza, domicilio o interessi lavorativi prevalenti nella Regione.

Art.2 – L'attività della Sezione **Lazio** è regolata dal vigente Statuto della S.It.I. ed in particolare dagli articoli del Capo IV.

Capo II

ORGANISMI DELLA SEZIONE REGIONALE

Art.3 – Sono Organi della Sezione l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Essi vengono individuati secondo le modalità e i criteri previsti dagli articoli 29, 30 e 31 del vigente Statuto della S.It.I.

Art.4 - L'Assemblea della Sezione viene convocata in seduta ordinaria ogni anno e in occasione del rinnovo degli Organi collegiali; viene inoltre convocata in seduta straordinaria per adempiere ai compiti previsti dallo Statuto. Essa delibera a maggioranza dei presenti. Non sono previste deleghe.

Art.5 – Il Presidente della Sezione, viene eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei soci tenendo conto del profilo scientifico e professionale. Qualora dopo la prima votazione nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta, si procederà a una seconda votazione alla quale parteciperanno come elettorato passivo i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti nella prima votazione.

Art.6 - Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Presidente eletto con funzioni di Vicepresidente e da sette componenti eletti dall'Assemblea. Al fine di salvaguardare le rappresentatività delle diverse componenti e categorie, il Consiglio direttivo uscente fissa le modalità di votazione ed eventuali quote riservate per diverse categorie (universitari, operatori, componenti delle consulte).

Art.7 – I membri del Consiglio Direttivo che hanno ricoperto per due mandati consecutivi l'incarico non sono rieleggibili. La norma non si applica per il Presidente eletto.

Art.8 - Le candidature al Consiglio Direttivo devono pervenire, alla Segreteria di sezione, 7 giorni prima dell'inizio dell'Assemblea regionale. Il Consiglio Direttivo uscente può proporre candidature.

Art.9 - La votazione avviene a scrutinio segreto. Vengono eletti, per ciascuna categoria, i soci che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il più anziano di iscrizione alla S.It.I. secondo i dati della Segreteria nazionale. La votazione può avvenire per acclamazione, qualora il numero di candidati sia pari al numero di posti disponibili.

Art.10 - Il Consiglio viene convocato dal Presidente a mezzo fax, lettera o E-mail, almeno 5 giorni feriali prima del suo svolgimento. Esso è deliberante quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri eletti. A tal fine vengono dettratti gli assenti giustificati. E' possibile la partecipazione per via telematica, in via straordinaria e su autorizzazione del Presidente. Alle riunioni del Consiglio direttivo sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i soci della Sezione nominati in Organi nazionali della S.It.I. (Giunta Esecutiva, Comitato Scientifico, Collegio di Docenti, Collegio degli Operatori, Consulta dei Medici in Formazione Specialistica in Igiene e medicina e Preventiva, Consulta delle Professioni Sanitarie), i coordinatori dei gruppi di lavoro della Sezione.

Art.11 - In caso di dimissioni di un socio eletto nel Consiglio direttivo regionale o nazionale subentra quello successivo in graduatoria. In mancanza verrà sostituito per votazione dell'Assemblea.

Art.12 – Dopo l'insediamento del Consiglio Direttivo, il Presidente in carica nomina un Segretario-Tesoriere tra i soci della Sezione.

Capo III

GRUPPI DI STUDIO E PATROCINI PER LE MANIFESTAZIONI

Art.13 - Il Consiglio direttivo può istituire Gruppi di studio o di lavoro per l'approfondimento di tematiche di carattere igienistico a valenza regionale.

Art.14 - Ai Gruppi di studio possono partecipare tutti i soci interessati al problema. Al momento dell'istituzione del Gruppo di studio il Consiglio direttivo designa un coordinatore che informerà regolarmente Presidente e Consiglio direttivo sull'attività svolta.

Art.15 - Il patrocinio della Sezione viene di norma accordato dal Presidente, sentito il Vicepresidente. Il conferimento viene ratificato dal Consiglio direttivo.

Capo IV

ADEMPIENZE AMMINISTRATIVE

Art.16 - La gestione amministrativa avviene secondo le disposizioni della Giunta Esecutiva e del Segretario Generale al quale dovranno essere inviati i verbali delle singole sedute dei Consigli e i rendiconti contabili. La Giunta dovrà anche approvare tutti gli atti (convenzioni, prestazioni professionali, premi e borse di studio, ecc.) che prevedano la firma del legale rappresentante della S.It.I. (Presidente pro-tempore).

Art.17 - La quota di iscrizione per singolo socio ordinario è stabilita dall'Assemblea nazionale. Per specializzandi, dottorandi di ricerca, componenti delle professioni sanitarie la quota è ridotta del 33%, salvo diversa delibera dell'Assemblea.

Art.18 - La quota può essere versata alla Sezione in contanti, con assegno o con carta di credito, secondo le modalità comunicate ai soci dal Segretario-Tesoriere. La tenuta degli archivi dovrà avvenire in ottemperanza alla L. 196/03 e s.m.i. e al consenso rilasciato dai soci al momento dell'iscrizione.

Art.19 – Lo schema di bilancio viene redatto dal Segretario-Tesoriere e controfirmato dal Presidente entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato al Segretario Generale della S.It.I. Alla prima Assemblea regionale ne viene data comunicazione e diffusione.

Art.20 - Viene istituito nel bilancio della Sezione un apposito capitolo da destinare alle spese di cui all'art. 17 dello Statuto, ossia la partecipazione di soci della Sezione a manifestazioni o riunioni nell'interesse della S.It.I. Tali esborsi non potranno superare il 30% delle somme ricavate dalle quote di iscrizione, al netto dei versamenti alla sede nazionale. I rimborsi vengono disposti dal Presidente sulla base delle richieste dei singoli soci e delle disponibilità finanziarie e possono riguardare:

- Partecipazione del Presidente al Consiglio delle Sezioni Regionali
- Partecipazione ai Consigli Direttivi dei Collegi
- Partecipazione alle riunioni dei Direttivi delle Consulte
- Partecipazione alle riunioni del Comitato scientifico
- Partecipazione ai Gruppi di lavoro
- Partecipazione ad altre riunioni di alto interesse per la Sezione

Capo V

NORME TRANSITORIE

Art.21 – In prima applicazione l'Assemblea dei Soci della Sezione verrà convocata entro il 1 ottobre 2012 e, dopo aver approvato il presente Regolamento che entrerà immediatamente in vigore, provvederà in base alle norme previste dai precedenti articoli 5, 6 e 9 all'elezione del Presidente per il biennio ottobre 2012-ottobre 2014, del Presidente eletto per il biennio successivo che assumerà la carica di Vicepresidente e dei sette membri del Consiglio Direttivo per il biennio ottobre 2012-ottobre 2014.

Art.22 – In prima applicazione non potranno essere nominati nel Consiglio Direttivo coloro che hanno fatto parte negli ultimi due mandati consecutivi del Consiglio Direttivo regionale.